

STUDIO LEGALE
AVV. ANTONIO ROSARIO DE CRESCENZO

Via delle Ville, 4 – P.co Mandarinò - 81100 CASERTA

Tel. e Fax. 0823-27.93.00

P.E.C.: avv.antoniodecrescenzo@pec.it

www.studiolegaledecrescenzo.com

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Per: **VILLANO Emiliana**, nata a Caserta il 09/05/1981 e residente in Casapulla (CE) alla Via L. Einaudi n. 5, c.f. VLLMLN81E49B963N, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rosario De Crescenzo (DCRNNR76P10B963A) e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via delle Ville n. 4, giusta procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c., allegata in atti e trasmessa unitamente al presente ricorso.

Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) avv.antoniodecrescenzo@pec.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t.;
 - **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del Direttore Generale p.t.;
 - **M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TREVISO**, in persona del Dirigente p.t.;
- tutti domiciliati, *ope legis*, presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia, alla Piazza San Marco n. 63 (30100) - VENEZIA,

-resistenti-

nonché contro

tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti del personale di ruolo validi per l'a.s. 2016-2017, relativi alla classe di concorso – *scuola primaria* - **SOSTEGNO**

-potenziali resistenti-

per l'accertamento

dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione scolastica datoriale nel contesto delle operazioni di mobilità territoriale del personale decante per l'a.s. 2016-2017 e, per l'effetto, del diritto della ricorrente ad



ottenere l'assegnazione della sede definitiva di servizio presso uno degli Ambiti Territoriali indicati con la domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze espresse, in conformità ai criteri prefissati dalla Legge 107/2015, dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016-2017 e dalla Ordinanza Ministeriale n. 241/2016.

FATTO

La ricorrente, in quanto regolarmente inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (G.A.E.) del personale docente aspirante al ruolo per gli insegnamenti delle attività di Sostegno nella scuola primaria, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 14/09/2015 è stata individuata quale destinataria di una proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a norma dell'art. 25 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola, nell'ambito del **Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015.**

Ed invero, con la promulgazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, il Ministero dell'Istruzione è stato autorizzato ad effettuare per **l'a.s. 2015/2016 un Piano Straordinario di Assunzioni** a tempo indeterminato del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al D.Lgs n. 297/1994 (art. 1, comma 95).

Destinatari del suddetto piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto disposto al successivo comma 96 del medesimo art. 1), sono stati:

“a)-i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 [...];



b)-i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Sicché, anche la ricorrente, in quanto inserita nelle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente, è rientrata nel novero dei soggetti destinatari di proposta di assunzione con rapporto a tempo indeterminato ai sensi della predetta Legge, **FASE C – Nazionale**, per cui nell'a.s. 2015/2016 ha potuto stipulare con l'Amministrazione scolastica un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (*doc. 1*).

Ella, pertanto, è attualmente docente di scuola primaria di ruolo alle dipendenze del MIUR e nel corso del precedente anno scolastico è stata assegnata in via provvisoria per lo svolgimento del previsto anno di prova presso l'Istituto Comprensivo I.C. Vedelago – TVIC820001 (Treviso).

Con nota prot. n. 9520 del 08/04/2016, il MIUR – Direzione Generale per il personale Scolastico, ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 avente ad oggetto "*Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017*" (*doc. 2*), dando così avvio alle operazioni di mobilità del personale della scuola, previste e disciplinate dal vigente C.C.N.I. sulla mobilità del personale valido per l'a.s. 2016-2017 (*doc. 3*).

La ricorrente, pertanto, essendo stata assunta nell'ambito della Fase C nazionale del Piano Straordinario di Assunzioni, ha potuto (e dovuto) presentare, nei termini e con le modalità previste, domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione della sede definitiva A LIVELLO NAZIONALE (*all. 4*) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 17, dell'O.M. n. 241/2016, laddove è stato prescritto che: "*Il personale del comma 96 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare*



ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle province italiane.”.

Dunque, in virtù della sopra richiamata norma regolamentare, tutti i docenti che, come la ricorrente, sono stati assunti nell'a.s. 2015/2016 per scorrimento delle G.A.E. nell'ambito della Fase C (Fase nazionale) del Piano Straordinario di Assunzioni (L. 107/2015), hanno dovuto concorrere per tutti gli ambiti delle province italiane anche ai fini della mobilità/trasferimenti, avendo tuttavia la possibilità di manifestare con la presentazione della relativa domanda un **ordine di preferenza** tra tutti i 100 ambiti territoriali provinciali del MIUR dislocati su tutto il territorio nazionale.

Ebbene, nel caso concreto la ricorrente ha manifestato con la domanda di mobilità le PREFERENZE TERRITORIALI, indicando, nell'ordine, come **prima opzione** le sedi relative agli ambiti della **Campania** (0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005 e 0006), come seconda opzione quelle degli ambiti del **Lazio** (0023, 0022, 0021, 0024, 0017, 0018, 0019, 0020, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0027, 0028, 0025, 0026), ed ancora gli ambiti delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise, Umbria, Toscana e, solo tra le **ultime preferenze (n°98-99 e 100)**, sono stati indicati gli ambiti della **Regione Veneto** (013, 014 e 015).

Giova rimarcare che, secondo le norme regolamentari applicabili alla procedura di mobilità e dunque al caso in esame (C.C.N.I. 2016/2017 - Allegato 1 – EFFETIUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI), **l'ordine di graduatoria degli aspiranti doveva essere determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli pure allegata al C.C.N.I., e dunque nella rigorosa applicazione del criterio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria.**

E difatti la norma regolamentare espressamente recita:



“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. ”.

Sta di fatto che, al momento della pubblicazione da parte del MIUR dell'elenco dei trasferimenti relativi alla scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, la docente istante ha appreso di aver riportato il seguente punteggio (punti 26) e di essere stata assegnata presso l'Ambito Veneto (VEN0000013) (*all. 5*).

A ben vedere però, nel riscontrare nominativi e punteggi degli altri aspiranti, si è potuto constatare che altri docenti (**oltre cento !!**) rientranti nella medesima Fase C della procedura Mobilità, pur con un **punteggio inferiore (e in alcuni casi anche con punti 0 !!)** rispetto a quello vantato dalla ricorrente e **senza alcun titolo di precedenza**, sono risultati assegnati agli ambiti del **Lazio** (*all.6*), indicati anche dalla ricorrente tra le prime preferenze, come si evince agevolmente dalla domanda di mobilità versata in atti.

Successivamente, però, si è appreso che in realtà le fasi B) e C) della mobilità del personale docente sono state caratterizzate da una serie di anomalie (*all. 7*) che hanno determinato l'irregolarità di gran parte dei movimenti, al punto che il MIUR, preso atto e nel tentativo di porvi rimedio, di concerto con le associazioni sindacali di categoria, ha proposto che le eventuali irregolarità riscontrate nelle assegnazioni delle sedi ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria fossero trattate e risolte mediante l'istituto della conciliazione previsto dall'art. 135 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

E difatti anche la ricorrente ha presentato con le modalità previste la relativa istanza di conciliazione (*all. 8*), laddove ha indicato le proprie doglianze in relazione alla sede assegnata, rivendicando il proprio diritto ad ottenere



l'assegnazione della sede secondo i criteri prefissati dalla Legge 107/2015, dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016-2017 e dalla Tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, e pertanto, **in applicazione del principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito** (in relazione al punteggio attribuito) presso uno degli ambiti della Campania o del Lazio, secondo l'ordine di preferenze espresse dalla docente istante con la relativa domanda.

Tuttavia, anche il tentativo di conciliazione, per incomprensibili ragioni, è rimasto privo di ogni riscontro, per cui la necessità del presente ricorso che va articolato alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

Preliminarmente – nel rito

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DELL'ADITO TRIBUNALE.

Il vigente Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) sulla mobilità del personale docente della scuola pubblica, valido per l'a.s. 2016/2017, all'art. 17, comma 2, dispone espressamente che: *“Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183”*.

Dunque, per le controversie in tema di mobilità del personale docente la contrattazione collettiva ha previsto sia i rimedi extragiudiziali (Tentativo di conciliazione – Arbitrato), tenendo conto delle modifiche in materia apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183), che il rimedio giurisdizionale, demandando la cognizione delle relative controversia alla **giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**, secondo il rinvio operato dall'art. 138 del richiamato CCNL alle disposizioni di cui al D.lgs 165/2001.



In particolare, l'art 63 del D.lgs 165/2001 dispone che: *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo.*

Per quanto concerne, invece, la “competenza territoriale”, nel caso di specie deve trovare applicazione il 5° comma dell'art. 413 c.p.c., come introdotto dall'art. 40 del D.Lgs n. 80/98, il quale individua nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la **competenza per territorio del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto (sede di servizio).**

Dunque, per l'impugnativa avverso il trasferimento interprovinciale, la giurisprudenza prevalente identifica la “sede di servizio” con l'ufficio scolastico presso il quale il dipendente risulta assegnato” (Tribunale di Roma 11.12.2003, Tribunale Firenze 20.3.2001).

Sicché, la competenza per territorio deve essere individuata nel tribunale nel cui circondario si trova il comune della **sede di servizio** del dipendente e non quello della sede richiesta con la domanda di mobilità.

Ebbene, come anticipato in premessa nel corso del precedente anno scolastico la ricorrente è stata assunta in ruolo nell'ambito della Fase C (nazionale) del Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015, e pertanto assegnata **in via provvisoria** e per lo svolgimento del previsto anno di prova presso l'Istituto Comprensivo I.C. Vedelago – TVIC820001 (Treviso).



Si è anche detto, però, che ella, a norma dell'art. 1, comma 108 della predetta Legge e delle disposizioni di cui al C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, ha partecipato alle operazioni relative ai trasferimenti interprovinciali disposte dal MIUR, chiedendo nella circostanza di essere assegnata presso uno degli ambiti territoriali espressi (nell'ordine di preferenze) con la relativa istanza, ove sono stati (per ovvie ragioni) privilegiate le sedi territoriali viciniori alla propria residenza e, in subordine, quelle collocate presso ambiti territoriali via via più distanti.

Orbene, per i motivi di seguito esposti la ricorrente non ha ottenuto il movimento richiesto, ma è risultata trasferita **in via definitiva** nella Regione Veneto – Ambito 013, ricadente nella Provincia di Treviso (*all. 9*).

Per effetto di ciò ed in applicazione della norma di rito di cui al comma 5° dell'art. 413 c.p.c., come introdotto dall'art. 40 del D.Lgs n. 80/98, per la cognizione del presente giudizio sussiste senz'altro la competenza territoriale dell'adito Tribunale.

Nel merito

2. ILLEGITTIMA ASSEGNAZIONE DELLA RICORRENTE ALL'AMBITO TERRITORIALE (VENETO 013) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108 DELLA L. N. 107/2015; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL C.C.N.I. SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DEL 08/04/2016; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. N. 241/2016, ANCHE IN RELAZIONE ALLA TABELLA DI VICINANZA ALLEGATA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE ED INDEROGABILE DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come anticipato in premessa, a fronte del reclutamento in ruolo nell'ambito del Piano Straordinario di Assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015, alla ricorrente è stata assegnata una sede provvisoria di lavoro, per cui ella ha dovuto concorrere con



altri aspiranti per l'assegnazione della sede definitiva partecipando alla Fase C¹ delle operazioni di Mobilità Straordinaria previste per l'a.s. 2016/2017 a norma dell'art. 1, comma 108 della Legge n. 107/2015, come disciplinate dall'art. 6 del C.C.N.I sulla mobilità del personale docente del 08/04/2016, **sui posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale.**

Ed invero, per i docenti neo assunti in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui di cui all'articolo 399, comma 3, del D.lgs n. 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), la predetta Legge 107/2015 ha previsto anche un Piano Straordinario di Mobilità Territoriale (art. 1, comma 108), laddove è stato espressamente stabilito che: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).*

Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di

¹ L'art. 6 del CCNI Mobilità 2016: *“Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro o distinte fasi: [...]*

FASE C

*1. Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.** A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;*



mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale..”.

La docente istante, pertanto, accettata la proposta di nomina, ha stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in data 15/09/2015, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2015, venendo assegnata su sede provvisoria presso l'Istituto Comprensivo I.C. Vedelago – TVIC820001 (Treviso).

Dovendo concorrere anche ai fini del Piano straordinario di mobilità ai trasferimenti in AMBITO NAZIONALE, ella ha pertanto presentato rituale domanda esprimendo nella circostanza **l'ordine di preferenza** tra tutti i 100 ambiti territoriali provinciali del MIUR, dislocati su tutto il territorio nazionale.

Ebbene, con la pubblicazione da parte del MIUR dell'elenco dei trasferimenti relativi alla scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, la docente istante ha appreso di aver riportato il seguente punteggio (punti 26) e di essere stata assegnata presso l'Ambito Veneto (VEN0000013).

Giova però evidenziare che nel caso concreto, al momento della presentazione della relativa istanza, la ricorrente ha compilato la “Sezione G” del modulo di domanda esprimendo così l'ordine delle PREFERENZE TERRITORIALI, laddove ha indicato, nell'ordine, come **prima opzione** le sedi relative agli ambiti della **Campania** (0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005 e 0006), come seconda opzione quelle degli ambiti del **Lazio** (0023, 0022, 0021, 0024, 0017, 0018, 0019, 0020, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0027, 0028, 0025, 0026), ed ancora gli ambiti delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise, Umbria, Toscana e, solo tra le **ultime preferenze (n°98-99 e 100)**, sono stati indicati gli ambiti della **Regione Veneto** (013, 014 e 015), seguendo dunque un criterio di viciniorietà rispetto alla sede di attuale residenza familiare.

Sta di fatto che la ricorrente con 26 punti è stata assegnata presso un Ambito del Veneto, **laddove invece altri concorrenti rientranti nella medesima Fase C della mobilità, per la stessa classe concorsuale, senza titoli di precedenza e**



con punteggio inferiore nel predetto elenco (talvolta anche con 0 punti !!), sono stati assegnati nelle sedi indicate dall'istante con maggiore preferenza e comunque in una sede di gran lunga vicinior rispetto a quella ben più distante assegnata alla ricorrente.

Tale circostanza emerge con palmare evidenza dal riscontro della documentazione in atti (*cfr.* all. 6), ove sono cristallizzate le predette circostanze con riferimento agli **ambiti territoriali del Lazio espressi tra le prime preferenze nella domanda dalla ricorrente.**

In particolare, dall'esame dei bollettini dei trasferimenti (Fase C) relativi alla Scuola Primaria - SOSTEGNO, è possibile riscontrare l'avvenuta assegnazione di posti in favore di numerosissimi docenti, **tutti con minor punteggio** rispetto a quello vantato dalla ricorrente.

Tale circostanza è rinvenibile dall'esame di alcune delle seguenti posizioni soggettive, ritenute tra le più eclatanti, ma anche dall'esame delle tantissime altre posizioni documentate nell'estratto allegato:

-**BELLI ALESSANDRA, con punti 0** è stata assegnata ad un Ambito del Lazio – Provincia di Roma, senza diritto di precedenza;

-**D'ELIA ARIANNA, con punti 1** è stata assegnata ad un Ambito del Lazio – Provincia di Roma, senza diritto di precedenza;

- **DI FAZIO CARMELA, con punti 9** è stata assegnata ad un Ambito del Lazio Provincia di Roma, senza diritto di precedenza;

- **DI VIZIO FRANCESCA, con punti 7** è stata assegnata ad un Ambito del Lazio - Provincia di Roma, senza diritto di precedenza;

Orbene, l'illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica ha comportato numerosissime ed assurde situazioni, tra cui quella che ha colpito duramente l'odierna istante, laddove **a parità di requisiti (motivi di preferenze e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio** (come la ricorrente) **sono stati assegnati in sedi territorialmente molto distanti** (ovviamente o non indicate in domanda o, come nel caso di specie, indicate come ultime nell'ordine di preferenze espresso), **mentre altri, con punteggio inferiore, sono stati**



assegnati in sedi territorialmente più vicine (ovviamente dagli stessi indicate come prime preferenze).

Ebbene, la circostanza (come ormai pacifico) è risultata essere il frutto di numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi dall'aver trovato amplissima menzione sia nella rete che tra gli organi comuni di stampa.

E difatti è ormai noto che le fasi B) e C) della mobilità del personale docente sono state caratterizzate da una serie di anomalie che hanno determinato l'irregolarità di gran parte dei movimenti, al punto che il MIUR, presone atto, nel tentativo di porvi rimedio e di concerto con le associazioni sindacali di categoria, ha proposto che le eventuali irregolarità riscontrate nelle assegnazioni delle sedi ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria fossero trattate e risolte mediante l'istituto della conciliazione previsto dall'art. 135 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola.

Tuttavia, a prescindere dalla causa (errore materiale o applicazione di un procedimento amministrativo assunto in violazione di legge), è del tutto evidente che, così operando, il MIUR ha palesemente disatteso il **principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito ed espresso dal punteggio attribuito a ciascun docente nella fase dei trasferimenti.**

Ed invero, l'art. 2, comma 3, del CCNI sulla mobilità del personale scolastico ha sancito la rigorosa applicazione del suddetto principio laddove è espressamente affermato che: *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale".* Ed ancora: *"I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito*



disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle **tabelle di viciniorietà** degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”.

All’art. 6 del menzionato Contratto collettivo integrativo, riferito proprio alla Fase C della mobilità territoriale, è invece espressamente detto che: “1. *Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà **su istanza di parte** ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. **La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio**”.*

Dunque, l’assegnazione della sede doveva essere effettuata ad istanza di parte e ad opera degli Uffici Scolastici territoriali per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento da ciascun docente, secondo l’unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria fino al limite dei posti disponibili, e ciò anche nel caso di assegnazione d’ufficio per l’ipotesi di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse dal docente con la domanda di mobilità.

In altre parole, gli uffici territoriali avrebbero dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento e, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti nell’ordine delle preferenze espresse da ciascun aspirante, il tutto seguendo tassativamente l’ordine della graduatoria in relazione al punteggio assegnato.

Da quanto innanzi detto è però evidente che nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie !!

La violazione del suddetto principio, a fronte delle macroscopiche incongruenze sopra dedotte, risulta oggi confermata anche dalla giurisprudenza di taluni Tribunali già investiti della questione (Tribunale di Taranto – Ordinanza del 20



settembre 2016; Tribunale di Trani – Ordinanza del 16 settembre 2016 – *all. 10 e 11*), i quali, dopo aver accertato la violazione del principio suddetto e dunque delle disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti la materia (Legge 107/2015, C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente 2016-2017, Tabella di vicinanza allegata all’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016), hanno dichiarato l’illegittimità dell’assegnazione dei ricorrenti nelle sedi contestate rispetto a quelle indicate nelle preferenze, con conseguente condanna del Miur alla assegnazione dei docenti istanti presso una delle diverse sedi prescelte secondo l’ordine di preferenza, in applicazione del principio meritocratico e dunque in base al punteggio ed alla collocazione in graduatoria.

Né del resto il MIUR ha fornito chiarimenti in merito all’occorso, ovvero ai motivi per i quali l’odierna istante, al pari di moltissimi altri docenti, non ha potuto trovare posto in una delle prime sedi territoriali indicate nell’elenco delle preferenze, poiché, nonostante le reiterate istanze da parte dei sindacati rappresentativi, il Ministero non ha mai reso noto i criteri utilizzati per l’assegnazione delle sedi.

Ciò che invece si è potuto constatare è che le operazioni di mobilità per l’a.s. in corso e, in particolare, per la formulazione della graduatoria nazionale della Fase C dei trasferimenti interprovinciali, sono state affidate ad un *software* basato su un “*algoritmo*”.

E difatti l’istante, come tutti gli altri docenti interessati ai trasferimenti interprovinciali, ha potuto intuire le ragioni della paradossale situazione sopra descritta attingendo dalle notizie della stampa, arrivando solo così a comprendere che la procedura di mobilità per l’a.s. 2016/2017 è stata gestita con un criterio logico matematico, **la cui formula però è attualmente ancora del tutto ignota!**

La procedura di mobilità straordinaria per l’a.s. 2016/2017 si è caratterizzata fin dall’inizio per la sua scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza nello svolgimento delle varie operazioni, molte delle quali sono rimaste segrete poiché mai rese pubbliche sui canali ufficiali della P.A.

Giova peraltro evidenziare che, in realtà, anche le fasi assunzionali del Piano Straordinario di cui alla Legge n. 107/2015 avviate lo scorso anno sono state



gestite con il medesimo *modus operandi*, invero già censurato nelle sedi giudiziarie competenti, poiché così facendo il MIUR ha riproposto il meccanismo delle **cd. “code”**, ritenuto incostituzionale con sentenza della Consulta n. 168/2004.

In ordine ai criteri adottati dal MIUR per l’attuazione del suddetto piano assunzionale, peraltro resi noti solo molti mesi dopo l’espletamento delle operazioni, è rinvenibile nella rete un documento denominato **“Appunto su algoritmo di nomina utilizzato per la fase C” (all.12)**, promanato dal MIUR, che potrebbe spiegare i criteri in relazione ai quali è stato sviluppato il metodo affidato poi al software per la concreta gestione dei trasferimenti qui contestati.

E difatti anche in quel caso il sistema è stato gestito da un calcolo matematico **“algoritmo”**, dal quale sono derivate analoghe paradossali conseguenze.

Siffatto meccanismo è stato caratterizzato da due distinte fasi:

- la prima, prioritaria, che per comodità chiameremo c1, riguarda l’esame delle sole prime preferenze territoriali espresse da ciascun aspirante al ruolo; essa utilizza tutti i posti disponibili;
- la seconda, che chiameremo per comodità c2, riguarda tutti e solo gli aspiranti che non hanno ottenuto una proposta di nomina nella sottofase c1 e che quindi non hanno trovato posto nella sede territoriale elencata come prima preferenza; tale fase utilizza solo i posti residui dopo le nomine effettuate nel contesto della sottofase c1.

In detta circostanza, dunque, la suddivisione in “sottofasi” dei piani di reclutamento ha comportato la creazione di “distinte classifiche”, per effetto delle quali solo il docente che ha avuto la fortuna di indicare la sede dove vi era disponibilità di posto è stato accontentato nel rispetto dell’ordine di graduatoria, mentre altro docente, meno fortunato, è “retrocesso” nella sottofase successiva e quindi si è visto sorpassare da colleghi meno meritevoli (perché con minor punteggio).

Ebbene, qualora fosse stato effettivamente quello descritto in detto documento il criterio utilizzato dal MIUR anche nello svolgimento delle operazioni afferenti il Piano di Mobilità Straordinaria previsto per l’a.s. 2016/2017, **è evidente che la**



suddivisione in “sottofasi” ha comportato la creazione di “distinte classifiche”, nelle quali solo il docente che ha avuto la fortuna di indicare la sede dove vi era disponibilità di posto è stato accontentato nel rispetto dell’ordine di graduatoria, mentre altro docente, meno fortunato, è “retrocesso” nella sottofase successiva e quindi si è visto sorpassare da colleghi meno meritevoli (perché con minor punteggio).

Ma in relazione alle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, come innanzi detto, queste sono state gestite nella più totale segretezza, poiché i criteri posti a base del meccanismo di assegnazione delle sedi non sono mai stati resi noti dal Ministero resistente attraverso i propri canali istituzionali, così come non sono mai stati resi disponibili i dati relativi alle sedi effettivamente libere da coprire con le diverse fasi della mobilità indetta per il corrente anno scolastico.

In ogni caso, quel che è certo è che, al di là delle formule e dei criteri assunti a base dei trasferimenti per l’a.s. 2016/2017, il sistema attuato non ha tenuto conto delle norme legislative e regolamentari poste a base della disciplina dei trasferimenti, fondata sul principio del merito costituzionalmente garantito.

Da quanto innanzi deriva, pertanto, che siffatto *algoritmo*, applicato più o meno correttamente, non è stato affatto calibrato sul principio meritocratico dato dallo scorrimento della graduatoria, **avendo determinato una situazione per cui al maggior punteggio non corrisponde affatto un maggior favore nell’assegnazione delle sedi richieste dai docenti, tenuto conto dell’ordine di preferenze espresse con la domanda.**

Giova altresì rilevare che la procedura di mobilità 2016/2017, caratterizzata dal trasferimento di tanti docenti da sud a nord della penisola e viceversa, è stata ritenuta affetta fin dall’inizio di numerosi profili di illegittimità, al punto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza n. 4720 dell’8 agosto 2016, ne ha sospeso l’efficacia dubitando finanche della legittimità costituzionale della normativa sottesa al procedimento, con remissione alla Consulta per il relativo vaglio di costituzionalità.

Per il Giudice Amministrativo, infatti, i docenti delle fasi B) e C) della mobilità 2016/2017 hanno subito una mobilità illegittima, punitiva e



profondamente discriminatoria, che per quanto sopra detto si è tradotta sostanzialmente in deportazioni di massa determinate, peraltro, senza alcun criterio oggettivo ed in evidente violazione del principio meritocratico fondato sullo scorrimento della graduatoria.

A tanto deve aggiungersi, secondo le notizie circolate in rete (<http://www.orizzontescuola.it/news/mobilità-primaria>), che esistono ulteriori profili di illegittimità che rendono viepiù grottesca la situazione che si è venuta a determinare.

Illegittimità peraltro riscontrate prontamente anche dalle organizzazioni di categoria, che hanno fin da subito denunciato come in realtà i malfunzionamenti riscontrati hanno determinato errori “seriali” nell’assegnazione delle sedi e dunque non di singoli casi.

➤ **Mancato rispetto delle fasi**

Su numerosi ambiti risultano **trasferimenti di docenti di fasi successive pur essendoci docenti di fasi precedenti non soddisfatti**: in questi casi i docenti avevano chiesto quegli ambiti e non hanno ottenuto il trasferimento o lo hanno ottenuto in ambiti successivi rispetto all’ordine indicato.

➤ **Errata applicazione della regola sulle priorità tra le tipologie di posto**

Risulta applicata erroneamente la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito: anziché assegnare il primo ambito/scuola con almeno un posto libero di una delle tipologie possibili (privilegiando la scelta effettuata nella domanda se c'erano posti di diverse tipologie), è stato assegnato ambito/scuola successivi con criteri difficilmente interpretabili.

Nel casi di specie, invece, viene in rilievo l’errore (seriale) dato dal **mancato rispetto dell’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda, situazione dalla quale si è venuto a determinare un contesto per cui, nell’ambito della stessa fase della mobilità (es. fase C), vi sono stati docenti scavalcati da altri con minor punteggio nell’ambito prescelto.**



A titolo di esempio, per la scuola primaria viene in evidenza la seguente dinamica:

- **una docente, rientrando nella Fase C della mobilità, con punti 30, è risultata trasferita in provincia di Brescia, ultima delle opzioni indicate nella domanda.**

Scorrendo i risultati (della stessa fase), negli ambiti indicati da lei prima di quello assegnato risultano 136 movimenti di docenti che inspiegabilmente, senza diritto di precedenza, l'hanno comunque preceduta nell'assegnazione della sede.

Ebbene, ciò è esattamente quanto occorso alla odierna ricorrente, che per quanto sopra evidenziato, si è vista illegittimamente precedere nell'assegnazione della sede presso uno degli ambiti territoriali espressi tra le prime preferenze con la domanda di mobilità in atti, da numerosissimi colleghi in possesso di minor punteggio nel contesto della graduatoria dei movimenti pubblicata dal MIUR.

Ciò detto, va evidenziato come **lo scorrimento della graduatoria** è un principio ed un regola inderogabile per qualsivoglia esigenza amministrativa, poiché diversamente la violazione di detto principio comporterebbe la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantiti (art. 97 Cost.).

Il principio dello scorrimento della graduatoria, infatti, vincola l'amministrazione (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 18 giugno 2013, n. 15212; TAR Napoli, sez. VI, 21/03/2007) nel contesto di tutte le procedure di tipo concorsuale.

Non vi è alcun dubbio che anche la procedura di mobilità per cui è giudizio costituisce una procedura di tipo concorsuale e, come tale, si fonda sulla predisposizione di un elenco (graduatoria) nazionale dei movimenti, alla cui formazione concorrono elementi quali l'anzianità di servizio, i titoli di servizio, le esigenze di famiglia ed i titoli di preferenza.

I principi in tema di scorrimento della graduatoria sono stati meglio enucleati dalla giurisprudenza amministrativa sul tema (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011, n. 5611): *“il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi*



e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede e contrasta con i criteri dell'imparzialità e del buon andamento”.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancita, sotto il profilo generale, dall'art. 28, comma 1, del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati....nel rispetto dell'ordine di graduatoria”.

Né può dirsi che, nel silenzio della normativa di settore, il MIUR fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato: *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia, che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore”.*

Tuttavia, nel caso di specie, l'Amministrazione si è invece vincolata alla stretta applicazione del principio dello scorrimento della graduatoria (fondato sul merito) nell'assegnazione delle sedi disponibili, laddove nel dettare le norme regolamentari disciplinanti la procedura di mobilità, si è statuito che per ciascuna delle operazioni **l'ordine di graduatoria degli aspiranti doveva essere determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei punteggi assegnabili con i criteri di cui alla Tabella di Valutazione titoli pure allegata al C.C.N.I., e dunque nella rigorosa applicazione del criterio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria.**

Inoltre, l'assegnazione delle sedi sarebbe dovuta avvenire, nell'ordine della singole fasi della mobilità (cfr. **Tabella Allegato 1** del C.C.N.I. mobilità 2016/2017 – recante Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del



personale docente ed educativo – EFFETTUAZIONE FASE C AMBITI NAZIONALI), nel rispetto del criterio di viciniorietà delle sedi (Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 - ALLEGATO C - TABELLA DI VICINANZA DELLE PROVINCE ITALIANE).

In conclusione, non vi è alcun dubbio che nella fattispecie la condotta posta in essere dal MIUR nel contesto della procedura di mobilità 2016/2017 sia palesemente illegittima, laddove, per i motivi esposti, risulta chiaro che la stessa ha agito in aperta violazione dei suddetti principi costituzionali, disattendendo all'obbligo di procedere secondo l'ordine della graduatoria e secondo l'ordine delle preferenze espresse ai fini dell'assegnazione della sede alla ricorrente (come pure per moltissimi altri aspiranti !!).

Così facendo, il MIUR ha posto in essere una procedura selettiva fortemente viziata e gravemente lesiva dei diritti dei docenti interessati dalle operazioni di mobilità, poiché svincolata dal principio del merito fondato sullo scorrimento della graduatoria, con l'effetto paradossale che, nel contesto della medesima fase dei trasferimenti, ai più meritevoli (perché con maggior punteggio e dunque meglio graduati in elenco), sono stati assegnati ambiti territoriali posti a centinaia di chilometri dai luoghi di residenza, mentre docenti in posizione deteriore e senza alcun titolo di precedenza hanno ottenuto una sede viciniore.

Va infine rilevato che il provvedimento con il quale il MIUR ha assegnato la ricorrente presso l'Ambito Veneto (VEN0000013), rigettando così, di fatto, la richiesta di trasferimento della medesima presso uno degli ambiti territoriali indicati tra le prime preferenze espresse con la domanda di mobilità, **è atto privo di qualsivoglia supporto motivazionale.**

Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare alla ricorrente la sede di lavoro predetta indirizzando alla medesima esclusivamente una email (*cfr.* all. 9), a mezzo della quale ha comunicato l'esito del trasferimento.

Ebbene, detto documento, com'è evidente, è del tutto privo di motivazione in ordine alle ragioni in base alle quali l'amministrazione è pervenuta all'assegnazione presso il predetto ambito territoriale e non presso uno di quelli



(più vicini) espressi nell'ordine delle preferenze come indicate nella domanda dalla docente istante.

Non vi è dubbio che l'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto all'assegnazione presso l'Ambito Veneto (VEN0000013) è circostanza che, da sola, prova l'illegittimità della condotta amministrativa qui censurata.

È difatti perfino superfluo rammentare che, salvo rare eccezioni, ai sensi di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della motivazione vige per tutti i provvedimenti amministrativi (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 11.10.2005, n. 5479).

Nel caso di specie, dunque, il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente della procedura informatizzata predisposta, ribaltando così del tutto la ratio legislativa consacrata nell'obbligo motivazionale di cui alla summenzionata Legge.

Non vi è chi non veda che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione, possono in alcun modo essere considerati come adempimento dell'obbligo motivazionale, poiché non hanno consentito alla ricorrente (né a nessun altro) di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento su una delle altre sedi territoriali espresse con la domanda e della attribuzione, invece, di una sede lavorativa così lontana, pur in presenza di un maggior punteggio rispetto a quanti hanno ottenuto invece una sede vicinior.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione “...menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa, costituisce un indizio sintomaticamente rilevatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento” (Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257).



A parte le suesposte considerazioni in relazione al vizio di motivazione dell'impugnato trasferimento, giova infine evidenziare che l'illegittimità dell'operato della P.A. nel contesto delle operazioni di mobilità oggetto del presente ricorso, in relazione alle macroscopiche incongruenze ed irregolarità fin qui evidenziate, emerge anche dalla implicita "ammissione di colpevolezza" da parte del MIUR, che, com'è noto, ha proposto (ed accordato) per diverse centinaia di docenti venutisi a trovare nella medesima condizione della odierna ricorrente, la risoluzione della faccenda mediante l'istituto della conciliazione di cui all'art. 135 del vigente C.C.N.L. comparto scuola.

Solo che, per incomprensibili ragioni, la ricorrente, pur avendo esperito la suddetta procedura secondo i termini e le modalità previste, non è stata neppure convocata per l'esperimento della procedura stragiudiziale, per cui la necessità del presente ricorso.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.A.

Qualora l'On.le Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o latrì elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede fin d'ora di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica per pubblici proclami a tutti i potenziali controinteressati, ovvero a tutti i docenti che, nell'ambito della medesima Fase C) della mobilità relativa al personale della scuola primaria - Sostegno, con minor punteggio e senza titoli di precedenza, hanno ottenuto una sede di servizio di maggior favore rispetto a quella assegnata alla ricorrente, mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca www.istruzione.it, alla specifica sezione dedicata agli atti di notifica.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, allo stato



CONCLUDE

affinchè l'adito Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e previa fissazione dell'udienza di discussione, Voglia così provvedere:

previa declaratoria di illegittimità dell'atto/provvedimento a mezzo del quale l'Amministrazione datoriale ha disposto il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Veneto (VEN0000013) e, ove occorra, previa disapplicazione dell'elenco dei movimenti (graduatoria) relativo alla classe di concorso Scuola Primaria – Sostegno approvata e pubblicata dal MIUR in data 29/07/2016,

- 1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione della docente istante all'Ambito Veneto (VEN0000013) e non ad una delle sedi ricadenti negli Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenze con la domanda di mobilità, in particolare: **Campania** (0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005 e 0006), come seconda opzione quelle degli ambiti del **Lazio** (0023, 0022, 0021, 0024, 0017, 0018, 0019, 0020, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0027, 0028, 0025, 0026), legittimamente spettanti alla ricorrente, o di quella diversa comunque spettante secondo l'ordine espresso nella domanda, nel rispetto del principio del "merito" connesso allo scorrimento della graduatoria;
- 2) per l'effetto, dichiarare il diritto della docente istante ad essere assegnata in via definitiva presso una delle sedi ricadenti negli Ambiti Territoriali indicati nell'ordine di preferenze con la domanda di mobilità (in particolare, **Campania** (0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005 e 0006), come seconda opzione quelle degli ambiti del **Lazio** (0023, 0022, 0021, 0024, 0017, 0018, 0019, 0020, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0027, 0028, 0025, 0026), legittimamente spettanti alla ricorrente, o di quella diversa comunque spettante



secondo l'ordine espresso nella domanda, nel rispetto del principio del "merito" connesso allo scorrimento della graduatoria;

- 3) conseguentemente, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge utile ad assegnare la ricorrente in organico presso una delle sedi sopra indicate
- 4) subordinatamente, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che saranno ritenuti idonei ed opportuni dall'Ill.mo Tribunale adito, per la tutela del diritto azionato con il presente ricorso;
- 5) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, I.v.a. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

In via istruttoria, quanto alle PROVE COSTITUITE, si versa in atti la seguente documentazione:

- 1)-contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2)-Miur, nota prot. 9520 del 08/04/2016, pubblicazione O.M. 241/2016;
- 3)-CCNI mobilità del 08/04/2016, in uno alle Tabelle allegate;
- 4)-domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;
- 5)-copia per estratto del bollettino nazionale dei movimenti (Scuola Primaria) pubblicato dal MIUR il 29/7/2016, con assegnazione sede e punteggio riferibili alla ricorrente;
- 6)-copia per estratto e stralcio del bollettino nazionale dei movimenti (Scuola Primaria) pubblicato dal MIUR il 29/7/2016, con l'assegnazione a docenti con minor punteggio di sedi dislocate negli ambiti del Lazio;
- 7)-estratti dalla rete sulle irregolarità che hanno caratterizzato la mobilità 2016/2017;
- 8)-Istanza di conciliazione presentata dalla ricorrente;
- 9)-comunicazione di assegnazione definitiva presso l'Ambito Territoriale Veneto 013;
- 10)-Tribunale di Taranto – copia Ordinanza del 20 settembre 2016;
- 11)-Tribunale di Trani – copia Ordinanza del 16 settembre 2016;
- 12)-Appunto su algoritmo di nomina Fase C (estratto da www.edscuola.eu);
- 13)-autocertificazione;



14)-procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c.

Quanto alle **PROVE COSTITUENDE**, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale voglia disporre:

ai sensi dell'art. 2010 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): l'esibizione agli atti del giudizio a cura del Ministero resistente:

➤ **del “cd. algoritmo” ovvero dello schema o procedimento sistematico di calcolo utilizzato per l'assegnazione delle sedi nelle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017;**

➤ **degli atti, dei documenti e dei provvedimenti relativi alla posizione della ricorrente posti in essere nell'ambito delle operazioni di mobilità a.s. 2016/2017, soprattutto in ordine alla assegnazione della ricorrente presso l'ambito territoriale qui contestato.**

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria che si dovesse ritenere opportuna, anche all'esito delle difese avverse.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ne è esente, in quanto la ricorrente ha dichiarato un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore ad euro 34.107,72, come si evince dalla documentazione in atti.

Avv. Antonio Rosario De Crescenzo

